

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **DECISIONE (UE) 2019/1743 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**
del 15 ottobre 2019
sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)
(GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione (UE) 2020/1264 della Banca centrale europea dell'8 settembre 2020	L 297	5	11.9.2020
► <u>M2</u>	Decisione (UE) 2021/874 della Banca centrale europea del 26 maggio 2021	L 191	43	31.5.2021
► <u>M3</u>	Decisione (UE) 2022/310 della Banca centrale europea del 17 febbraio 2022	L 46	140	25.2.2022
► <u>M4</u>	Decisione (UE) 2023/55 della Banca centrale europea del 16 dicembre 2022	L 3	16	5.1.2023
► <u>M5</u>	Decisione (UE) 2023/817 della Banca centrale europea del 5 aprile 2023	L 102	56	17.4.2023
► <u>M6</u>	Decisione (UE) 2024/2016 della Banca centrale europea del 16 luglio 2024	L 2016	1	26.7.2024



DECISIONE (UE) 2019/1743 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 ottobre 2019

sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)

Articolo 1

Remunerazione delle riserve in eccesso

1. Le riserve in eccesso degli enti soggetti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) ⁽¹⁾ eccedenti la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) (di seguito «riserve in eccesso») sono remunerate al tasso dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.

2. Una parte delle riserve in eccesso di un ente detenute nei conti di riserva dell'ente ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) fino a un multiplo della riserva obbligatoria dell'ente (di seguito «detrazione») è esentata dalla regola di remunerazione di cui al paragrafo 1. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate sono specificati dal Consiglio direttivo e successivamente pubblicati sul sito Internet della BCE. Gli aggiustamenti del moltiplicatore «m» e/o del tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applicano a partire dal periodo di mantenimento successivo alla comunicazione della decisione del Consiglio direttivo, salvo che sia diversamente specificato. Le riserve in eccesso esentate sono determinate sulla base della media dei saldi di fine giornata dei conti di riserva dell'ente, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), durante un periodo di mantenimento. Le disponibilità in depositi presso l'Eurosistema non sono considerate riserve in eccesso.

3. Gli interessi dovuti o guadagnati sulle riserve in eccesso esentate o non esentate sono dedotte tramite addebito sui conti di riserva dell'ente interessato, oppure a seconda dei casi, pagato nella seconda giornata operativa della BCN successiva la fine del periodo di mantenimento su cui è stato calcolato l'interesse.

4. In caso di enti che detengono riserve obbligatorie attraverso un intermediario ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la detrazione è calcolata come stabilito nel presente paragrafo. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione si applica alle riserve obbligatorie aggregate che devono essere mantenute dell'ente intermediario interessato per conto proprio e per tutti gli enti per i quali mantiene le riserve obbligatorie ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applica unicamente alle riserve in eccesso detenute nei conti di riserva dell'intermediario interessato ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

▼ **M6**

5. In caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative, come indicato all'articolo 187 *bis* dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾, si applicano i paragrafi da 1 a 4. Tuttavia, laddove gli enti che sono controparti idonee nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema con accesso alle operazioni di deposito dell'Eurosistema in conformità a tale indirizzo sono soggetti a tale interruzione di TARGET, le riserve in eccesso che superano eventuali detrazioni applicabili in conformità al paragrafo 2 sono automaticamente remunerate per il periodo di interruzione di TARGET al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, se il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è maggiore di zero. Se l'accesso di una controparte idonea al deposito presso la banca centrale è soggetto a un limite, la remunerazione stabilita nel precedente periodo si applica esclusivamente all'importo di riserve in eccesso di tale controparte che non supera tale limite.

*Articolo 2***Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE**

1. La BCE applica i tassi di remunerazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11) ⁽²⁾ ad alcuni depositi detenuti presso la BCE come segue:

- a) per i conti accessi in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea ⁽³⁾, alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea ⁽⁴⁾, alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea ⁽⁵⁾, alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea ⁽⁶⁾ e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ⁽⁷⁾, il tasso di remunerazione come stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11);

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2024, relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) (GU L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj>).

⁽³⁾ Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

⁽⁶⁾ Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

⁽⁷⁾ Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

▼ M6

- b) per gli altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a), il tasso di remunerazione come stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).

Tuttavia, per il periodo in cui è necessaria la giacenza di depositi di cui alla lettera a) anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle disposizioni normative o contrattuali applicabili al servizio interessato, la BCE applica il tasso di remunerazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).

2. La BCE applica il tasso di remunerazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), punto i), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a:

- a) il programma NextGenerationEU;
- b) lo strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) ⁽²⁾;
- c) qualsiasi altro programma di finanziamento dell'Unione europea come convenuto dalla BCE e dalla Commissione:

Tuttavia, per l'importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non eccedente l'importo di 20 miliardi di euro, la BCE applica il tasso di remunerazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), punto ii) della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).

▼ B*Articolo 3***Abrogazione**

1. La decisione BCE/2014/23 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si applica dal settimo periodo di mantenimento delle riserve del 2019 con inizio il 30 ottobre 2019.

⁽¹⁾ C(2021) 2502 final.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).

▼B*ALLEGATO I***Decisione abrogata e successiva modifica**

Decisione BCE/2014/23	GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115.
Decisione (UE) 2015/509 della Banca centrale europea (BCE/2015/9)	GU L 91 del 2.4.2015, pag. 1.

▼B*ALLEGATO II***Tavola di concordanza**

Decisione BCE/2014/23	Presente decisione
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 2
—	<i>Articolo 3</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Articolo 4</i>
—	Allegato I
—	Allegato II